

ADEMPIMENTI

Entro il prossimo 16 marzo la tassa annuale di vidimazione dei libri sociali

di Luca Mambrin



Entro il prossimo **16 marzo** i contribuenti devono far fronte anche al versamento della **tassa annuale di vidimazione dei libri sociali per l'anno 2020**.

Soggetti tenuti al versamento sono **tutte le società di capitali**, tra cui le s.p.a., le s.r.l. e le s.a.p.a ad **esclusione** di:

- società cooperative;
- società di mutua assicurazione;

le quali sono comunque tenute, per la numerazione e la bollatura di libri e registri, al pagamento della tassa di concessione governativa di € 67 per ogni 500 pagine o frazioni di 500 pagine;

- **società di capitali fallite** in quanto i libri ed i registri devono essere vidimati dal giudice delegato senza spese;
- i **consorzi tra imprese** che non abbiano assunto la forma di società consortili ([risoluzione n. 411461/1990](#));
- gli enti non economici, le **associazioni** e le **fondazioni di volontariato** (oltre che le imprese individuali e le società di persone).

Per quanto riguarda invece **le società in liquidazione** e le società sottoposte a **procedure concorsuali**, la [circolare 108/E/1996](#) ha precisato che tali soggetti sono **comunque tenuti al versamento**, sempre che permanga l'obbligo della tenuta dei **libri vidimati** (come ad esempio i libri sociali) nei modi previsti dal codice civile.

In caso di **trasferimento della sede sociale** e variazione della competenza di Uffici dell'Agenzia

delle Entrate a cui effettuare il versamento con modello F24, la società che ha già provveduto al versamento della tassa non è tenuta ad effettuare un altro versamento in quanto il trasferimento non impone una nuova numerazione e bollatura dei libri e registri sociali.

L'ammontare della tassa dovuta dipende dal valore **del capitale sociale o del fondo di dotazione al 1° gennaio** dell'anno per il quale si effettua il versamento, e ammonta a:

- **€ 309,87** se il capitale sociale o il fondo di dotazione **è inferiore** o uguale a 516.456,90 euro;
- **€ 516,46** se il capitale sociale o il fondo di dotazione **è superiore** a 516.456,90 euro.

Per la determinazione dell'importo dovuto si deve far riferimento al capitale sociale risultante **al 1° gennaio** dell'anno; pertanto **non assumono** rilevanza eventuali variazioni del capitale successive alla data del 1° gennaio 2020, variazioni che invece saranno rilevanti per la determinazione dell'importo dovuto per l'anno 2021.

Le modalità di versamento sono diverse a seconda che il versamento sia effettuato **per il primo anno** di attività o **per gli anni successivi**:

- **il versamento per l'anno di inizio attività** deve essere effettuato utilizzando il bollettino di c/c postale n. 6007 intestato a: *"Agenzia delle entrate - Centro operativo di Pescara - Bollatura numerazioni libri sociali"*, prima della presentazione della dichiarazione di inizio attività ai fini Iva, su cui vanno riportati gli estremi di versamento;
- **il versamento per gli anni successivi** va effettuato, entro il **16 marzo di ciascun anno**, utilizzando il modello F24, esclusivamente in modalità telematica, con il codice tributo **"7085 - Tassa annuale vidimazione libri sociali"**, indicando, oltre all'importo, **l'anno per il quale il versamento viene eseguito**.

L'importo versato è **deducibile** ai fini delle imposte (Ires e Irap) e **può essere compensato** nel caso in cui il contribuente abbia dei **crediti compensabili con modello F24**, nel qual caso la delega di versamento dovrà essere presentata **esclusivamente utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate** (Entratel/Fisconline).

Come precisato poi nella [risoluzione 170/E/2000](#) i pubblici ufficiali sono autorizzati a provvedere alla **bollatura e numerazione dei libri e registri delle società di capitali**, senza richiedere la ricevuta attestante l'avvenuto pagamento della relativa tassa, qualora i libri e i registri siano presentati prima dello scadere del termine previsto per il pagamento medesimo; infatti il controllo dell'avvenuto versamento dovrà essere effettuato, in un momento successivo, dall'Amministrazione finanziaria, anche in occasione di eventuali **accertamenti, verifiche o ispezioni** da parte degli organi preposti.

Nel caso di **omesso versamento**, come si evince dal sito internet dell'Agenzia delle entrate, **la sanzione amministrativa irrogabile varia dal 100 al 200%** della tassa medesima e, in ogni caso,

non può essere inferiore a **103 euro**, come previsto dall'[articolo 9, comma 1, D.P.R. 641/1972](#).

È possibile ricorrere all'istituto del **ravvedimento operoso**, beneficiando di una riduzione della sanzione a seconda di quando venga effettuato il versamento.

Per il versamento dell'imposta e degli interessi va utilizzato il modello F24 (con il consueto codice tributo "7085"), mentre per il versamento della **sanzione** è necessario utilizzare il **modello F23** indicando il codice tributo "**678T**", il codice ufficio "**RCC**" e la **causale di versamento "SZ"**.

Infine si segnala che, secondo una parte della dottrina, **la corretta sanzione** da applicare in caso di omesso versamento è quella prevista dall'[articolo 13, comma 2, D.Lgs. 471/1997](#), **pari quindi al 30% dell'importo dovuto**. Tale differente interpretazione comporta una diversa riduzione della sanzione in caso di **ravvedimento operoso**.